

26- Diritto costituzionale italiano e comparato 2020-2021

Roberto Scarciglia

Università di Trieste

Dipartimento di Scienze politiche e sociali

Schema 2 per Lezione 20 11 20

Segue: il procedimento di nomina

Durante il procedimento di scelta, la Commissione dovrà consultare i giudici delle alte Corti, il Lord Chancellor, il primo ministro scozzese, il presidente del parlamento gallese e il segretario di stato per l'Irlanda del Nord per la selezione dei nomi (un nome per volta).

La Commissione pur avendo ampia discrezionalità nella scelta dei nomi, dovrà valutare **“on merit”**.

In seconda battuta, devono essere presi in considerazione **altri due parametri** da parte della Commissione: deve assicurarsi che i giudici della Corte abbiano esperienze e conoscenza del diritto del Regno Unito e valutare le eventuali proposte del Lord Cancelliere.

Segue

Ogni nome prescelto dalla Commissione deve essere presentato al Lord Chancellor il quale può accettarlo, rifiutarlo o chiedere alla Commissione di ‘riconsiderare la proposta.

In caso positivo, la proposta è trasmessa al Primo ministro e poi alla Regina per il provvedimento finale di nomina.

Nel caso in cui venga rifiutato o in cui venga chiesta una “reconsideration”, la parola ritorna alla commissione la quale rispettivamente potrà riproporre lo stesso nome o dovrà necessariamente modificare le proprie scelte.

Segue

Dopo questo passaggio, che ha una funzione di controllo nei confronti della Commissione, il Lord Chancellor dovrà infine notificare il nome proposto al Primo ministro.

I soggetti nominati Giudici della Corte suprema sono tenuti a prestare giuramento e lo stesso è previsto per la nomina del presidente e del vicepresidente. Per quanto riguarda la **durata** dell'incarico, il testo dispone che ogni giudice sia libero di dimettersi in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Lord Cancelliere, anche il presidente e il vicepresidente possono dimettersi dal loro incarico rimanendo comunque membri della Corte.

Segue

I giudici della Corte possono restare in carica fino al compimento dei **70 anni**, come era previsto per i Law Lords.

Una volta nominati, possono essere rimossi dall'incarico solo per cattiva condotta e previo accordo di entrambe le Camere del Parlamento.

Sul piano operativo, le regole procedurali sono le stesse della House of Lords e la composizione della Corte non può essere inferiore a tre membri, di cui la metà devono essere composta da 'permanent judges'.

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA CORTE SUPREMA?

IL LORD CANCELLIERE

Il principio di separazione dei poteri appariva agli occhi di un giurista continentale di difficile comprensione,

anche nell'ordinamento britannico era perfettamente applicato in virtù di prassi costituzionali di self restraint, e trovava attuazione in particolar modo nell'Ufficio del Lord Chancellor, al contempo:

- era posto a capo del **potere giudiziario** di cui faceva parte in qualità di giudice (presiedeva l'Appellate Committee della House of Lords e il Judicial Committee of Privy Council),
- era **Ministro** di Giustizia (e dunque parte dell'esecutivo),
- era **Speaker della House of Lords** di cui era membro di diritto

Segue

nella House of Lords, al cui interno vi era l'Appellate Committee della House of Lords cui erano attribuite funzioni giudiziarie di ultima istanza in materia civile e penale e i cui membri (Law Lords), erano a tutti gli effetti membri del Parlamento,

erano **nominati dalla Corona** su proposta del Primo Ministro con il contributo (determinante) del Lord Chancellor.

I potenziali **conflitti di interesse** tra i Law Lords, la House of Lords e il potere esecutivo sono e ciò anche per la problematicità della figura preposta a tutelare l'indipendenza del giudiziario e proteggere il suo operato nei confronti dei poteri politici, quella del **Lord Chancellor, il quale è titolare contemporaneamente di più cariche.**

Segue

Un altro fattore importante è dato dall'impatto sul sistema giudiziario delle garanzie di cui all'articolo 6 della **Convenzione europea dei diritti** dell'uomo nell'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo la quale ha imposto che i giudici non solo debbano essere effettivamente indipendenti ma debbano anche apparire tali agli occhi di qualsiasi osservatore, secondo il modello continentale di separazione dei poteri.

Con la pronuncia

Mc Gonnell vs. United Kingdom del 2000

Segue

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato, con riguardo all'isola di **Guernsey** (isola del canale della Manica facente parte di un gruppo di isole note come **balliato di Guernsey** che, pur non facendo parte del Regno Unito e in presenza di governi interni autonomi, dipendono dalla corona britannica)

Segue

La Corte sostiene che si ha violazione dell'articolo 6 della Convenzione allorquando vi sia una commistione tra il ruolo legislativo e quello giudiziario e soprattutto allorquando un giudice è chiamato a giudicare sulla base di una legge che egli stesso ha contribuito ad approvare.

Tale decisione ha indubbiamente lanciato un monito al governo britannico per la vigenza di una situazione assimilabile a quella esaminata dai giudici di Strasburgo.

Segue

Se però le disposizioni nazionali, in virtù del loro tenore letterale, risultano **inconciliabili con le norme convenzionali**, le Corti inglesi (non solo la *Supreme Court*, ma anche le Corti d'Appello e persino le *High Courts*) possono emanare una «**declaration of incompatibility**» (sec. 4).

Segue

Questa dichiarazione **non priva le norme della loro validità e non produce effetti nel giudizio in cui è stata emessa**, tuttavia il governo può con un proprio atto apportare le modifiche necessarie ad armonizzarle con la Convenzione (sec. 10) e, a quanto risulta, sinora vi ha sempre provveduto (e fatta salva, naturalmente, la possibilità che sia il Parlamento stesso a emendare la legge dichiarata incompatibile con la CEDU).

Segue

Sebbene, dopo *Mc Gonnell vs. United Kingdom* del 2000, il Lord Chancellor si fosse sempre astenuto dal sedere in qualità di giudice per evitare che le decisioni assunte dalla Appellate Committee potessero essere censurate sulla base dell'articolo 6 della CEDU e nonostante convenzionalmente gli stessi Law Lords abbiano evitato di partecipare al dibattito politico in Parlamento in materie che potenzialmente potevano rientrare nella propria giurisdizione,

Segue

nel 2003 il **Comitato per gli affari legali ed i diritti umani del Consiglio d'Europa** si esprime criticamente nei confronti dell'ordinamento britannico, invitando il Governo a considerare la creazione di una Supreme Court i cui membri non sedessero in Parlamento e a riconsiderare la figura del Lord Chancellor al fine di eliminare ogni dubbio in ordine all'indipendenza del potere giudiziario.

La riforma ha attribuito al Cancelliere soltanto la funzione di **Cabinet Minister** a capo del Department for Constitutional Affairs.

Segue

- Vocazione costituzionale della Supreme Court
- e
- Sovranità parlamentare temperata (Mattei)



Verso una **weak form of judicial review?**

